



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura nr.1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099

info@comune.sanmichelealladige.tn.it – certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it

www.comune.sanmichelealladige.tn.it



Prot. n. 1420

San Michele all'Adige, 10 febbraio 2021

ORDINANZA N. 008/2021

**OGGETTO: Prescrizioni per l'esercizio di attività rumorose.
Modifica parziale ordinanza n° 40/2011 dd. 12/10/2011 come modificata con
ordinanza n° 035/2018 dd. 30/05/2018.**

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n° 40/2011 dd. 12/10/2011 come modificata con ordinanza n° 035/2018 dd. 30/05/2018 avente ad oggetto: "Prescrizioni per l'esercizio di attività rumorose" con la quale sul territorio del Comune di San Michele all'Adige sono state disciplinate le fasce orarie nelle quali esercitare le attività rumorose;

Rilevato che, recentemente sono pervenute all'Amministrazione comunale segnalazioni da parte della cittadinanza le quali evidenziano che in determinati orari le attività lavorative determinano disturbo alla quiete pubblica;

Esaminati gli orari di svolgimento delle attività lavorative quali cantieri edili e stradali nonché, gli orari di svolgimento delle attività per le quali si richiedono l'utilizzo di macchinari particolarmente rumorosi così come fissati da ultimo nell'ordinanza n° 035/2018 dd. 30/05/2018 e ritenuto necessario procedere a rimodulare gli orari di svolgimento delle attività di cui ai punti 1 e 2 della precedente ordinanza;

Ritenuto inoltre di estendere, per ragione di uniformità di applicazione al territorio dell'ex Comune di Faedo estinto il 31/12/2019, le prescrizioni per l'esercizio di attività rumorose dettate dalla presente ordinanza;

Visto le prescrizioni dettate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), applicabile in provincia di Trento in virtù dell' articolo 60 della L.P. 11 settembre 1998, n.10;

Visto l'articolo 6, comma 1 lettera h) della citata legge 26 ottobre 1995, n. 447 che prevede per il Comune la facoltà di prescrivere misure atte a ridurre al minimo le emissioni acustiche e a disciplinare le fasce orarie nelle quali esercitare le attività rumorose;

Visti il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m. e il D.Leg.vo 13 luglio 1994, n. 480;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 033 di data 27/11/2007 avente ad oggetto: Approvazione Piano di classificazione acustica del territorio comunale di San Michele all'Adige (Legge 447 del 26.10.1995);

Visto il D.P.G.P. 23 dicembre 1998, n. 43-115/leg. ed in particolare l' articolo 11 il quale prevede la possibilità di autorizzare lo svolgimento di attività temporanee quali cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dalle norme richiamate dall' art. 60 della L.P. 11 settembre 1998 n.10, nel rispetto delle misure prescritte dal Comune per ridurre al minimo le emissioni acustiche e delle fasce orarie individuate per poter esercitare tali attività;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 026 dd. 24.09.2007;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.;

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n° 3/L. e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere le richieste pervenute e quindi di modificare l'orario di svolgimento delle attività lavorative come fissato con precedente ordinanza n° 035/2018 dd. 30/05/2018 come sotto riportato;

ORDINA

sull'intero territorio amministrativo del Comune di San Michele all'Adige l'esercizio, anche temporaneamente o saltuariamente, di attività lavorative e non che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, sia disposto come segue:

1. Le attività lavorative, quali **cantieri edili, stradali e simili**, sono consentite:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00
il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
salva diversa e specifica autorizzazione, da richiedersi almeno due giorni prima del loro inizio.
2. Le attività per le quali si richiedono **l'uso di macchinari particolarmente rumorosi**, quali idrodemolitrici, magli e martelli pneumatici, sono consentite:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00
salva diversa e specifica autorizzazione, da richiedersi almeno due giorni prima del loro inizio.
3. Le attività di **piccola manutenzione e simili**, quali l'utilizzo di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno, sono consentite:
tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
4. Le **manifestazioni ed attività ricreative** quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni, sagre, concerti, spettacoli musicali, gare musicali e vocali, le attività di spettacolo viaggiante, luna park e circo **sono soggette a nulla osta prescritti dalle norme in materia di inquinamento acustico.**
5. L'uso nelle abitazioni di **elettrodomestici e altri strumenti** che trasmettano vibrazioni significative percepibili dalle abitazioni vicine è consentito:
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
6. L'uso di **strumenti musicali** all'interno delle abitazioni è consentito:
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

AVVISA

Che, in caso di violazione della presente ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa in ragione della gravità e dell'eventuale reiterazione della violazione, determinata dal Sindaco, come da Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare nr. 026 dd. 24.09.2007 e comunque compresa tra € 60,00 e € 360,00.

COMUNICA

che, ai sensi degli artt. 13 e 29, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (T.R.G.A.) di Trento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del medesimo o, in alternativa, ai sensi dell'art. 8, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di emissione del medesimo.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza entri in vigore con la pubblicazione agli albi comunali nonché sul sito istituzionale del comune;
2. La trasmissione della presente a:
 - Corpo di Polizia Locale Rotaliana Königsberg 38017 Mezzolombardo
 - Comando Stazione Carabinieri 38098 San Michele all'Adige
 - Ufficio Gestione del Patrimonio Sede
 - Cantiere comunale Sede

